



**Regione Umbria**

**Consiglio Regionale**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3249/3039 - Fax 075.576.3270  
<http://www.crumbria.it>  
e-mail: [legislativo@crumbria.it](mailto:legislativo@crumbria.it)

---

**III Commissione Consiliare permanente**

## **III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Processo verbale della seduta del 10 dicembre 2009



**III Commissione Consiliare permanente**

## **PROCESSO VERBALE**

L'anno 2009, il giorno 10 del mese di dicembre, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del R.I., prot. n. 6079 del 4 dicembre 2009 si è riunita la III Commissione Consiliare permanente con il seguente ordine del giorno:

- comunicazioni del Presidente;
  - approvazione processo verbale seduta precedente;
- 1) **ATTO N. 1634** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”

Alle ore 9,30 il Presidente Enzo Ronca procede alla verifica del numero legale ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del Regolamento interno.

Sono presenti i Consiglieri Ada Girolamini, Gianluca Rossi, Enrico Sebastiani, Mara Giloni e Stefano Vinti.

Partecipano alla seduta l'Assessore Damiano Stufara e il Consigliere Alfredo Santi.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'art. 23, del Regolamento interno, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Ronca sottopone all'esame della Commissione l'atto n. 1634.

La Commissione procede all'esame degli articoli dal n. 17 al n. 50, facendo proprie le proposte della Giunta regionale secondo il testo che si allega.

Esce il Consigliere Girolamini.



**III Commissione Consiliare permanente**

**Articolo 17:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi 3 e 4, e con 4 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 1 voto contrario (Consigliere Sebastiani, Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

Entra il Consigliere Girolamini.

Entra il Consigliere Giancarlo Cintioli (in sostituzione del consigliere Luigi Masci).

**Articolo 18:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi 2 e 3, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC), 1 astenuto (Consigliere Sebastiani – Gruppo FI) e 1 voto contrario (Consigliere Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 19:**

La Commissione con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC), 1 voto contrario (Consigliere Sebastiani – Gruppo FI) e 1 voto di astensione (Consigliere Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 20:**

La Commissione apporta le modifiche al comma 1, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 21:**

interviene il Consigliere Sebastiani.

La Commissione con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri



**III Commissione Consiliare permanente**

Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

Entra il Consigliere Enrico Melasecche Germini

**Articolo 22:**

La Commissione apporta le modifiche al comma 4, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 3 voti di astensione (Consiglieri Melasecche – Gruppo UDC, Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 23:**

La Commissione apporta le modifiche al comma 2, lett.d), e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 3 voti di astensione (Consiglieri Melasecche – Gruppo UDC, Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 24:**

la Commissione con 7 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Melasecche – Gruppo UDC, Sebastiani – Gruppo FI) e 1 voto contrario (Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 25:**

la Commissione con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 3 voti di astensione (Consiglieri Sebastiani – Gruppo FI, Melasecche – Gruppo UDC, Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 26:**

la Commissione con 8 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Sebastiani – Gruppo FI, Melasecche –



**III Commissione Consiliare permanente**

Gruppo UDC, Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 27:**

La Commissione con 8 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Sebastiani – Gruppo FI, Melasecche – Gruppo UDC, Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 28:**

La Commissione con 8 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Sebastiani – Gruppo FI, Melasecche – Gruppo UDC, Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 29:**

La Commissione con 8 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Sebastiani – Gruppo FI, Melasecche – Gruppo UDC, Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 30:**

La Commissione apporta le modifiche al comma 2, e con 6 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Girolamini – Gruppo SDI) e 2 voti di astensione (Consiglieri Melasecche – Gruppo UDC e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

Escono i Consiglieri Melasecche e Vinti.

**Articolo 31:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi 1 e 2, e con 4 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Baiardini, Rossi, Gilioni – Gruppo PD) e 2 voti di astensione (Consiglieri Sebastiani – Gruppo FI, e Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.



**III Commissione Consiliare permanente**

**Articolo 32:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi da 1 ad 8, e con 4 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Baiardini, Rossi, Gilioni – Gruppo PD) e 2 voti di astensione (Consiglieri Sebastiani – Gruppo FI, e Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 33:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi 1 e 2, e con 4 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Baiardini, Rossi, Gilioni – Gruppo PD) e 2 voti di astensione (Consiglieri Sebastiani – Gruppo FI, e Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

Entra il Consigliere Vinti.

**Articolo 34:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi 2, lett. a), e 3, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 35:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi 2 e 4, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 36:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi 1 e 3, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 37:**



**III Commissione Consiliare permanente**

La Commissione apporta le modifiche al comma 4, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 38:**

La Commissione con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 39:**

La Commissione con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 40:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi 1 e 6, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 41:**

La Commissione con 6 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Girolamini – Gruppo SDI,) e 1 voto di astensione (Consigliere Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 42:**

La Commissione apporta le modifiche ai commi 2 e 3, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.



**III Commissione Consiliare permanente**

**Articolo 43:**

La Commissione apporta le modifiche al comma 2, lett.c), e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 44:**

La Commissione con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC) e 2 voti di astensione (Consiglieri Girolamini – Gruppo SDI, e Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 45:**

La Commissione con 6 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Girolamini – Gruppo SDI,) e 1 voto di astensione (Consigliere Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 46:**

La Commissione apporta le modifiche al comma 2, e con 6 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Girolamini – Gruppo SDI,) e 1 voto di astensione (Consigliere Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

**Articolo 47:**

La Commissione con 6 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Girolamini – Gruppo SDI,) e 1 astenuto (Consigliere Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

**Articolo 48:**

La Commissione apporta le modifiche al comma 1, e con 6 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC,



**III Commissione Consiliare permanente**

Girolamini – Gruppo SDI,) e 1 voto di astensione (Consigliere Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

Articolo 49:

La Commissione apporta le modifiche al comma 2, e con 7 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC, Girolamini – Gruppo SDI, Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo, così come modificato.

Articolo 50:

La Commissione apporta le modifiche ai commi 5, 6 e 7, e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC), 1 voto di astensione (Consigliere Girolamini – Gruppo SDI) e 1 voto contrario (Consigliere Sebastiani – Gruppo FI) decide a maggioranza di approvare il suddetto articolo.

Il Presidente Ronca pone in votazione l'intero disegno di legge comprensivo degli emendamenti approvati.

La Commissione procede alla votazione e con 5 voti favorevoli (Consiglieri Ronca, Cintioli, Rossi, Gilioni – Gruppo PD, Vinti – Gruppo PRC), 1 voto contrario (Consigliere Sebastiani – Gruppo FI) e 1 voto di astensione (Consigliere Girolamini – Gruppo SDI) decide a maggioranza dei presenti di approvare l'intero atto dando incarico di riferire oralmente in aula, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del R.I., per la maggioranza al Consigliere Ronca e per la minoranza al Consigliere Sebastiani.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,00 e decide di riconvocarsi per la prossima seduta del 17 c.m..

Letto, approvato e sottoscritto.



**III Commissione Consiliare permanente**

**L'ESTENSORE**

*Dott.ssa Alessandra Grimaccia*

**IL VERBALIZZANTE**

*IL RESPONSABILE DELLA  
SEZIONE ASSISTENZA ALLE  
COMMISSIONI CONSILIARI  
PERMANENTI*

*Rosanna Montanucci*

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

*Dott. Piergiorgio Bura*

**IL PRESIDENTE**

*Enzo Ronca*



## ALLEGATO

| TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Art. 17<br/><i>(Organizzazioni di utilità sociale)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Art. 17<br/><i>(Organizzazioni di utilità sociale)</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>1. La Regione riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale da parte delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle altre organizzazioni senza finalità di profitto di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000, e promuove la costruzione di un sistema di responsabilità pubbliche, anche non statuali, condivise fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, comprese le famiglie.</p> | <p>1. La Regione riconosce lo svolgimento della pubblica funzione sociale da parte delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, del volontariato e delle altre organizzazioni senza finalità di profitto di cui all'articolo 1, comma 4 della l. 328/2000, e promuove la costruzione di un sistema di responsabilità pubbliche, anche non statuali, condivise fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, comprese le famiglie.</p> |
| <p>2. Le organizzazioni di cui al comma 1 concorrono alla individuazione dei bisogni, alla programmazione ed alla progettazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali, alla realizzazione degli obiettivi ed alla gestione delle attività sociali. Il concorso di tali organizzazioni avviene in forme differenziate, articolate in armonia alle rispettive specificità, secondo le modalità stabilite dal Piano sociale regionale.</p>           | <p>2. Le organizzazioni di cui al comma 1 concorrono alla individuazione dei bisogni, alla programmazione ed alla progettazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali, alla realizzazione degli obiettivi ed alla gestione delle attività sociali. Il concorso di tali organizzazioni avviene in forme differenziate, articolate in armonia alle rispettive specificità, secondo le modalità stabilite dal Piano sociale regionale.</p>           |
| <p>3. Possono concorrere alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge anche i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della l. 328/2000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>3. Possono concorrere alla gestione dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge anche i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della l. 328/2000.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Gli ATI ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) favoriscono l'impegno dei soggetti di cui all'articolo 1, <del>comma 4</del> della l. 328/2000 anche mediante gli accordi procedurali di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) attraverso i quali realizzare forme di collaborazione pubblico-privato senza finalità di profitto, nell'esercizio della funzione sociale.</p> | <p>4. Gli ATI ai sensi dell'articolo 3, <b>comma 5</b> del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) favoriscono l'impegno dei soggetti di cui all'articolo 1, <b>commi 4 e 5</b> della l. 328/2000 anche mediante gli accordi procedurali di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) attraverso i quali realizzare forme di collaborazione pubblico/privato senza finalità di profitto, nell'esercizio della funzione sociale.</p> |
| <p>Art. 18<br/>(Zone sociali)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Art. 18<br/>(Zone sociali)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>1. Il Piano sociale regionale individua, all'interno di ciascun ATI, le Zone sociali di cui all'articolo 4, <del>comma 6</del>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. Il Piano sociale regionale individua, all'interno di ciascun ATI, le Zone sociali di cui all'articolo 3, <b>comma 2</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><del>2. La Zona sociale per la gestione dei servizi e degli interventi sociali di cui alla presente legge si avvale di un'apposita struttura che provvede alla elaborazione del Piano sociale di zona; cura le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale.</del></p>                                                                                                                                                                   | <p><b>2. La Zona sociale si dota di una apposita struttura preposta alla pianificazione sociale del territorio, denominata "Ufficio di piano". La Zona sociale provvede, inoltre, alla gestione dei servizi e degli interventi sociali di cui alla presente legge, cura le attività di monitoraggio, di verifica e di valutazione delle singole azioni progettuali dei servizi e degli interventi nonché la rilevazione dei dati e delle informazioni utili alla pianificazione sociale.</b></p>                                                                                                                            |
| <p>3. Le attività sociali di cui al comma 2 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni ricadenti nella Zona sociale ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>3. Le attività sociali di cui al comma 2 sono svolte da personale messo a disposizione dai comuni ricadenti nella Zona sociale ferma restando la permanenza della titolarità del rapporto di lavoro con il comune di appartenenza. Le funzioni di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| funzioni di responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale.                                                                                                                                        | responsabilità tecnica e di coordinamento della rete territoriale dei servizi sociali sono assicurate da personale con profilo professionale e competenze tecnico professionali in materia sociale. <b>L'ATI nomina il responsabile sociale di Zona, designato dalla Conferenza di zona, che esercita le proprie funzioni esclusivamente nella struttura di cui al comma 2 ed a tempo pieno.</b> |
| 4. L'ATI con proprio regolamento provvede a definire l'organizzazione della Zona sociale.                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. L'ATI con proprio regolamento provvede a definire l'organizzazione della Zona sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Art. 19<br>(Conferenza di zona)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 19<br>(Conferenza di zona)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. La Conferenza di zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale.                                                                                                                                                                                                                                         | 1. La Conferenza di zona costituisce il soggetto di coordinamento politico e istituzionale della Zona sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. La Conferenza di zona è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o dai loro assessori delegati.                                                                                                                                                                                               | 2. La Conferenza di zona è composta da tutti i sindaci dei comuni il cui territorio ricade all'interno della Zona sociale o dai loro assessori delegati.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. La Conferenza di zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella zona.                                                                                                                                                       | 3. La Conferenza di zona delibera validamente con la presenza di sindaci o loro assessori delegati che rappresentino almeno la maggioranza dei comuni e la maggioranza dei residenti nella zona.                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Le deliberazioni della Conferenza di zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa. | 4. Le deliberazioni della Conferenza di zona si intendono approvate se ottengono voti favorevoli che corrispondono ad almeno la metà più uno dei comuni presenti e ad almeno la maggioranza assoluta dei residenti negli stessi. Il coordinamento dei lavori della Conferenza di zona è affidato ad un componente individuato dalla Conferenza stessa.                                           |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. La Conferenza di zona svolge, in particolare, i seguenti compiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. La Conferenza di zona svolge, in particolare, i seguenti compiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a) propone all'ATI competente l'approvazione dei regolamenti sociali zonali che disciplinano il sistema sociale zonale prevedendo l'istituzione in ciascuna Zona sociale del Tavolo zonale di concertazione e del Tavolo zonale di coprogettazione;                                                                                                                                                                                                                                                                         | a) propone all'ATI competente l'approvazione dei regolamenti sociali zonali che disciplinano il sistema sociale zonale prevedendo l'istituzione in ciascuna Zona sociale del Tavolo zonale di concertazione e del Tavolo zonale di coprogettazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b) adotta il Piano sociale di zona di cui all'articolo 10;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b) adotta il Piano sociale di zona di cui all'articolo 10;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c) provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici di cui agli articoli 11 e 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c) provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici di cui agli articoli 11 e 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Il regolamento dell'ATI stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza di zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. Il regolamento dell'ATI stabilisce le modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza di zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Art. 20<br>(Uffici della cittadinanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 20<br>(Uffici della cittadinanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. All'interno della Zona sociale sono istituiti gli uffici della cittadinanza quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico ed universalistico finalizzati, in via esclusiva, a garantire l'accesso al sistema territoriale dei servizi e al contatto con l'utenza. Gli uffici di cittadinanza attuano gli interventi mediante la presa in carico delle persone e delle famiglie, con l'impiego di équipe interprofessionali territoriali, per soddisfare ogni domanda di intervento e di partecipazione sociale. | 1. All'interno della Zona sociale sono istituiti gli uffici della cittadinanza, <b>ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) e dell'articolo 8, comma 5</b> , quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico ed universalistico finalizzati, in via esclusiva, a garantire l'accesso al sistema territoriale dei servizi e al contatto con l'utenza. Gli uffici di cittadinanza attuano gli interventi mediante la presa in carico delle persone e delle famiglie, con l'impiego di équipe interprofessionali territoriali, per soddisfare ogni domanda di intervento e di partecipazione sociale. |
| TITOLO V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TITOLO V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ATTIVITÀ SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATTIVITÀ SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



**III Commissione Consiliare permanente**

| <b>Art. 21</b><br><b><i>(Attività sociali)</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Art. 21</b><br><b><i>(Attività sociali)</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Le attività sociali si articolano in azioni sociali, interventi e servizi sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. Le attività sociali si articolano in azioni sociali, interventi e servizi sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Le azioni sociali si articolano in:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. Le azioni sociali si articolano in:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| a) azioni per la promozione e sostegno della sussidiarietà orizzontale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) azioni per la promozione e sostegno della sussidiarietà orizzontale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b) azioni per la qualità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b) azioni per la qualità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| c) azioni di promozione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c) azioni di promozione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d) azioni di comunicazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d) azioni di comunicazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e) azioni di mutualità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e) azioni di mutualità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. Gli interventi e servizi sociali si articolano in:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Gli interventi e servizi sociali si articolano in:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| a) servizi di prossimità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a) servizi di prossimità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) servizi per le responsabilità familiari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b) servizi per le responsabilità familiari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c) interventi e servizi socio assistenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c) interventi e servizi socio assistenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Art. 22</b><br><b><i>(Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà orizzontale)</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Art. 22</b><br><b><i>(Azioni per la promozione ed il sostegno della sussidiarietà orizzontale)</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I. I comuni, singoli o in forma associata, svolgono le proprie funzioni sociali favorendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed il loro contributo al sistema locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente. | I. I comuni, singoli o in forma associata, svolgono le proprie funzioni sociali favorendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ed il loro contributo al sistema locale dei servizi e degli interventi sociali attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, anche mediante forme di collaborazione ai sensi della normativa vigente. |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Le funzioni di cui al comma 1 si articolano in azioni finalizzate a favorire l'autonoma iniziativa dei privati e in azioni di sostegno all'impegno dei privati nell'esercizio della funzione sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. Le funzioni di cui al comma 1 si articolano in azioni finalizzate a favorire l'autonoma iniziativa dei privati e in azioni di sostegno all'impegno dei privati nell'esercizio della funzione sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Le azioni di facilitazione dei privati di cui al comma 2 consistono nella messa a disposizione di informazioni, nella instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di collaborazione che comunque non comporti l'attribuzione di somme di denaro o di altri beni da parte di amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. Le azioni di facilitazione dei privati di cui al comma 2 consistono nella messa a disposizione di informazioni, nella instaurazione di flussi di comunicazione, nel coordinamento dei servizi e degli interventi pubblici con quelli privati e in ogni altra forma di collaborazione che comunque non comporti l'attribuzione di somme di denaro o di altri beni da parte di amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. Le azioni di sostegno di cui al comma 2 sono finalizzate a rendere adeguato l'impegno di soggetti privati senza finalità di profitto nella funzione sociale e a responsabilizzare tali soggetti nella realizzazione del sistema dei servizi alla persona; esse consistono nella messa a disposizione da parte di soggetti pubblici, alle organizzazioni private senza finalità di profitto, di benefici economici a fronte del loro impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e dalla loro realizzazione, nell'ambito della programmazione sociale locale mediante la stipula degli accordi procedurali di cui all'articolo 17, comma 4 che stabiliscono le modalità di collaborazione e la realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati. L'entità dei contributi economici non può superare quanto necessario al fine della compensazione degli oneri che il partner privato assume ai sensi della decisione CE del 28 novembre 2005 (2005/848/CE). | 4. Le azioni di sostegno di cui al comma 2 sono finalizzate a rendere adeguato l'impegno di soggetti privati senza finalità di profitto nella funzione sociale e a responsabilizzare tali soggetti nella realizzazione del sistema dei servizi alla persona; esse consistono nella messa a disposizione da parte di soggetti pubblici, alle organizzazioni private senza finalità di profitto, di benefici economici a fronte del loro impegno a partecipare ai processi di coprogettazione dei servizi e degli interventi e dalla loro realizzazione, nell'ambito della programmazione sociale locale mediante la stipula degli accordi procedurali di cui all'articolo 17, comma 4 che stabiliscono le modalità di collaborazione e la realizzazione dei servizi e degli interventi <b>di qualità</b> , coprogettati. L'entità dei contributi economici non può superare quanto necessario al fine della compensazione degli oneri che il partner privato assume ai sensi della decisione <b>2005/842/CE del 28 novembre 2005 (Applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di</b> |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale).</b>                                                                                                                                          |
| 5. L'individuazione dei soggetti privati senza finalità di profitto, per la stipula degli accordi procedurali di cui al comma 4, avviene nel processo di costruzione del Piano sociale di zona, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della l. 241/1990 attraverso procedure non competitive ad evidenza pubblica. | 5. L'individuazione dei soggetti privati senza finalità di profitto, per la stipula degli accordi procedurali di cui al comma 4, avviene nel processo di costruzione del Piano sociale di zona, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della l. 241/1990 attraverso procedure non competitive ad evidenza pubblica. |
| 6. Dai benefici economici di cui al comma 4 è esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di altre utilità economiche riconducibili ai corrispettivi per la fornitura di servizi o beni.                                                                                                                               | 6. Dai benefici economici di cui al comma 4 è esclusa la corresponsione, sotto qualsiasi forma, di altre utilità economiche riconducibili ai corrispettivi per la fornitura di servizi o beni.                                                                                                                               |
| 7. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 4.                                                                                                                                                                                                  | 7. La Giunta regionale con proprio atto disciplina le modalità per la concessione dei benefici economici di cui al comma 4.                                                                                                                                                                                                  |
| Art. 23<br>(Azioni per la qualità)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 23<br>(Azioni per la qualità)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1. I comuni, singoli o in forma associata, promuovono azioni positive, a carattere sociale, educativo e culturale, per ricostruire e sviluppare i legami di condivisione e di appartenenza alla comunità.                                                                                                                    | 1. I comuni, singoli o in forma associata, promuovono azioni positive, a carattere sociale, educativo e culturale, per ricostruire e sviluppare i legami di condivisione e di appartenenza alla comunità.                                                                                                                    |
| 2. Tali azioni sono dirette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Tali azioni sono dirette:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a) a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e della vita quotidiana anche favorendo lo sviluppo di armoniche relazioni intergenerazionali e di genere;                                                                                                                                                         | a) a migliorare la qualità delle relazioni interpersonali e della vita quotidiana anche favorendo lo sviluppo di armoniche relazioni intergenerazionali e di genere;                                                                                                                                                         |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) a migliorare la qualità dei contesti urbani e di vita quotidiana, anche promuovendo politiche di conciliazione, la cultura ed il tempo libero delle persone e delle famiglie;                                                                                          | b) a migliorare la qualità dei contesti urbani e di vita quotidiana, anche promuovendo politiche di conciliazione, la cultura ed il tempo libero delle persone e delle famiglie;                                                                                          |
| c) a sostenere le persone e le famiglie, le competenze, i legami solidali ed affettivi presenti al loro interno adattando le politiche sociali alle loro diversità;                                                                                                       | c) a sostenere le persone e le famiglie, le competenze, i legami solidali ed affettivi presenti al loro interno adattando le politiche sociali alle loro diversità;                                                                                                       |
| d) a ridurre le situazioni di rischio sociale con particolare riferimento ai bambini e alle bambine e alle donne, agli adolescenti e agli anziani.                                                                                                                        | d) a ridurre le situazioni di rischio sociale con particolare riferimento ai bambini e alle bambine, <b>agli uomini ed</b> alle donne, agli adolescenti e agli anziani.                                                                                                   |
| 3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante l'integrazione progettuale delle risorse formali e informali nonché con programmi intersettoriali diretti alle aree sociali specifiche: infanzia, adolescenti e giovani, famiglie e donne, popolazione anziana. | 3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante l'integrazione progettuale delle risorse formali e informali nonché con programmi intersettoriali diretti alle aree sociali specifiche: infanzia, adolescenti e giovani, famiglie e donne, popolazione anziana. |
| Art. 24<br>(Azioni di promozione)                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 24<br>(Azioni di promozione)                                                                                                                                                                                                                                         |
| I. I comuni, singoli o in forma associata, anche con l'apporto delle organizzazioni di utilità sociale, incentivano le attività sociali di promozione. Tali attività comprendono i servizi di comunicazione, di mutualità e di prossimità.                                | I. I comuni, singoli o in forma associata, anche con l'apporto delle organizzazioni di utilità sociale, incentivano le attività sociali di promozione. Tali attività comprendono i servizi di comunicazione, di mutualità e di prossimità.                                |
| Art. 25<br>(Azioni di comunicazione)                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 25<br>(Azioni di comunicazione)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Le azioni di comunicazione assolvono a funzioni di promozione della                                                                                                                                                                                                    | 1. Le azioni di comunicazione assolvono a funzioni di promozione della                                                                                                                                                                                                    |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| partecipazione attiva dei cittadini e delle loro organizzazioni all'esercizio della funzione sociale nei momenti della programmazione, della progettazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, oltre che ad una funzione di informazione, conoscenza e sostegno sociale diretta a far acquisire ai singoli soggetti consapevolezza, autonomia e responsabilità per l'esercizio dei diritti di cittadinanza. | partecipazione attiva dei cittadini e delle loro organizzazioni all'esercizio della funzione sociale nei momenti della programmazione, della progettazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, oltre che ad una funzione di informazione, conoscenza e sostegno sociale diretta a far acquisire ai singoli soggetti consapevolezza, autonomia e responsabilità per l'esercizio dei diritti di cittadinanza. |
| <b>Art. 26</b><br><i>(Azioni di mutualità)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Art. 26</b><br><i>(Azioni di mutualità)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Le azioni di mutualità favoriscono lo scambio di prestazioni e di tempo fra persone e gruppi sociali che intendono autorganizzarsi per la realizzazione di determinati servizi.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Le azioni di mutualità favoriscono lo scambio di prestazioni e di tempo fra persone e gruppi sociali che intendono autorganizzarsi per la realizzazione di determinati servizi.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. I comuni, singoli o in forma associata, al fine di sostenere le reti di mutualità fra i cittadini possono promuovere la costituzione di centri di riferimento con il compito di raccogliere e gestire le disponibilità dirette ad impieghi sociali.                                                                                                                                                                                | 2. I comuni, singoli o in forma associata, al fine di sostenere le reti di mutualità fra i cittadini possono promuovere la costituzione di centri di riferimento con il compito di raccogliere e gestire le disponibilità dirette ad impieghi sociali.                                                                                                                                                                                |
| <b>Art. 27</b><br><i>(Servizi di prossimità)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Art. 27</b><br><i>(Servizi di prossimità)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I. I servizi di prossimità sono forniti a livello locale alle persone e alle famiglie e sono orientati alle nuove esigenze derivanti dalla trasformazione delle strutture demografiche, familiari e dei modi di vita. I servizi si articolano in tre aree:                                                                                                                                                                            | I. I servizi di prossimità sono forniti a livello locale alle persone e alle famiglie e sono orientati alle nuove esigenze derivanti dalla trasformazione delle strutture demografiche, familiari e dei modi di vita. I servizi si articolano in tre aree:                                                                                                                                                                            |
| a) servizi alle persone anziane attinenti a bisogni di cura e di socializzazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a) servizi alle persone anziane attinenti a bisogni di cura e di socializzazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) servizi di supporto alle famiglie, atti a semplificare la vita quotidiana della famiglia nello svolgimento di propri compiti educativi e di cura;                                                                                                                                                                                                                  | b) servizi di supporto alle famiglie, atti a semplificare la vita quotidiana della famiglia nello svolgimento di propri compiti educativi e di cura;                                                                                                                                                                                                                  |
| c) servizi a struttura comunitaria, rivolti a bisogni sociali collettivi e riferiti all'intero ciclo di vita.                                                                                                                                                                                                                                                         | c) servizi a struttura comunitaria, rivolti a bisogni sociali collettivi e riferiti all'intero ciclo di vita.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. I servizi di prossimità possono essere realizzati con il coinvolgimento attivo dei soggetti sociali, dei cittadini e delle famiglie.                                                                                                                                                                                                                               | 2. I servizi di prossimità possono essere realizzati con il coinvolgimento attivo dei soggetti sociali, dei cittadini e delle famiglie.                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Art. 28</b><br><i>(Servizi per le responsabilità familiari)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Art. 28</b><br><i>(Servizi per le responsabilità familiari)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. La Regione individua con il Piano sociale regionale i servizi socio educativi di supporto alle responsabilità e ai compiti educativi e di cura della famiglia. La Regione inoltre sostiene e promuove azioni che consentano la piena realizzazione di una maternità e paternità responsabile. I servizi per le responsabilità familiari si articolano in due aree: | 1. La Regione individua con il Piano sociale regionale i servizi socio educativi di supporto alle responsabilità e ai compiti educativi e di cura della famiglia. La Regione inoltre sostiene e promuove azioni che consentano la piena realizzazione di una maternità e paternità responsabile. I servizi per le responsabilità familiari si articolano in due aree: |
| a) servizi socio educativi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a) servizi socio educativi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| b) servizi socio assistenziali per giovani e adulti bisognosi di supporti assistenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                              | b) servizi socio assistenziali per giovani e adulti bisognosi di supporti assistenziali.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Art. 29</b><br><i>(Interventi e servizi socio assistenziali)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Art. 29</b><br><i>(Interventi e servizi socio assistenziali)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. I servizi socio assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone e famiglie, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili e maggiormente esposti a rischio di                                                                                                                                                                              | 1. I servizi socio assistenziali hanno natura solidaristica e sono rivolti a persone e famiglie, con particolare riferimento ai soggetti vulnerabili e maggiormente esposti a rischio di esclusione. Essi consistono in                                                                                                                                               |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| esclusione. Essi consistono in azioni di sostegno, prestazioni e attività sociali ad integrazione e/o sostituzione delle funzioni della rete sociale primaria.                                                                                                                                                                                         | azioni di sostegno, prestazioni e attività sociali ad integrazione e/o sostituzione delle funzioni della rete sociale primaria.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. I servizi socio assistenziali, in particolare, comprendono:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. I servizi socio assistenziali, in particolare, comprendono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a) i servizi domiciliari di supporto familiare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a) i servizi domiciliari di supporto familiare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| b) i servizi comunitari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | b) i servizi comunitari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c) i servizi per l'alloggio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | c) i servizi per l'alloggio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d) i servizi semi-residenziali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d) i servizi semi residenziali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| e) i servizi residenziali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e) i servizi residenziali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| f) i servizi e gli interventi di accoglienza e sostegno sociale;                                                                                                                                                                                                                                                                                       | f) i servizi e gli interventi di accoglienza e sostegno sociale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| g) i servizi per la tutela sociale dei minori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | g) i servizi per la tutela sociale dei minori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. La gestione dei servizi di cui al presente articolo è affidata a soggetti pubblici, soggetti privati e soggetti di privato sociale.                                                                                                                                                                                                                 | 3. La gestione dei servizi di cui al presente articolo è affidata a soggetti pubblici, soggetti privati e soggetti di privato sociale.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Art. 30</b><br><i>(Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Art. 30</b><br><i>(Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito il Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza quale strumento conoscitivo e di supporto alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del sistema integrato degli interventi e dei servizi | 1. Presso la struttura competente della Giunta regionale è istituito il Centro per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza quale strumento conoscitivo e di supporto alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine il Centro svolge i |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sociali. A tal fine il Centro svolge i seguenti compiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                | seguenti compiti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a) attività di documentazione delle esperienze e delle buone pratiche, finalizzata ad azioni di promozione culturale, di comunicazione, di socializzazione delle conoscenze e di diffusione delle esperienze progettuali maturate a livello territoriale, regionale e nazionale;                                                        | a) attività di documentazione delle esperienze e delle buone pratiche, finalizzata ad azioni di promozione culturale, di comunicazione, di socializzazione delle conoscenze e di diffusione delle esperienze progettuali maturate a livello territoriale, regionale e nazionale;                                                        |
| b) attività di valorizzazione delle esperienze che si realizzano nei servizi e di promozione dello sviluppo di competenze diffuse per la progettualità sociale, rivolta ai minori, in una logica di sistema e di radicamento territoriale delle iniziative;                                                                             | b) attività di valorizzazione delle esperienze che si realizzano nei servizi e di promozione dello sviluppo di competenze diffuse per la progettualità sociale, rivolta ai minori, in una logica di sistema e di radicamento territoriale delle iniziative;                                                                             |
| c) attività di promozione e organizzazione di occasioni di confronto e di scambio sulle modalità di attivazione degli interventi e servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, finalizzate alla loro innovazione e qualificazione per garantire la diffusione di metodologie e strumenti adeguati su tutto il territorio regionale. | c) attività di promozione e organizzazione di occasioni di confronto e di scambio sulle modalità di attivazione degli interventi e servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, finalizzate alla loro innovazione e qualificazione per garantire la diffusione di metodologie e strumenti adeguati su tutto il territorio regionale. |
| 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, con proprio atto, provvede a definire la struttura gestionale ed organizzativa del Centro di cui al comma 1.                                                                                                                                       | 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni <b>dall'entrata in vigore</b> della presente legge, con proprio atto, provvede a definire la struttura gestionale ed organizzativa del Centro di cui al comma 1, <b>senza oneri aggiuntivi</b> .                                                                                           |
| Art. 31<br>(Diritti sociali di cittadinanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 31<br>(Diritti sociali di cittadinanza)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. I servizi e gli interventi sociali di cui alla presente legge garantiscono il raggiungimento dei livelli essenziali di                                                                                                                                                                                                               | 1. I servizi e gli interventi sociali di cui alla presente legge garantiscono il raggiungimento dei <b>LIVEAS</b> stabiliti dalle                                                                                                                                                                                                       |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| assistenza sociale stabiliti dalle norme statali mediante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | norme statali mediante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;                                                                                                                                                                                                                                                                            | a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;                                                                                                                                                                                                                                                       | b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c) interventi a favore di minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;                                                                                                                                                    | c) interventi a favore di minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;                                                                                                                                                     |
| d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n.2838 (Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono), e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia), e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; | e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 (Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono), e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 (Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia), e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; |
| f) interventi per la piena integrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | f) interventi per la piena integrazione delle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dei centri socio riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della stessa l. 104/1992 e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;</p> | <p>persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dei centri socio riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della stessa l. 104/1992 e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;</p> |
| <p>g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale;</p>         | <p>g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale;</p>   |
| <p>h) prestazioni integrate di tipo socio educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>h) prestazioni integrate di tipo socio educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e di reinserimento sociale;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di autoaiuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di autoaiuto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 le strutture competenti garantiscono,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 <b>e di cui all'articolo 6, comma 3</b> le strutture</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque, l'erogazione delle prestazioni essenziali ed unitarie nelle seguenti aree di intervento:          | competenti garantiscono, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque, l'erogazione delle prestazioni essenziali ed unitarie nelle seguenti aree di intervento: |
| a) welfare leggero;                                                                                                                                                                | a) welfare leggero;                                                                                                                                                                                |
| b) welfare dell'emergenza;                                                                                                                                                         | b) welfare dell'emergenza;                                                                                                                                                                         |
| c) welfare domiciliare di supporto familiare;                                                                                                                                      | c) welfare domiciliare di supporto familiare;                                                                                                                                                      |
| d) welfare comunitario;                                                                                                                                                            | d) welfare comunitario;                                                                                                                                                                            |
| e) welfare residenziale e semiresidenziale.                                                                                                                                        | e) welfare residenziale e semiresidenziale.                                                                                                                                                        |
| 3. Nella programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi e degli interventi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti erogatori si conformano ai seguenti principi:                 | 3. Nella programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi e degli interventi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti erogatori si conformano ai seguenti principi:                                 |
| a) eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;                                                                                                  | a) eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;                                                                                                                  |
| b) rispetto della dignità della persona con riferimento alle esigenze di informazione e consensualità, nonché di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione; | b) rispetto della dignità della persona con riferimento alle esigenze di informazione e consensualità, nonché di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione;                 |
| c) diritto ad una maternità e paternità consapevole e responsabile;                                                                                                                | c) diritto ad una maternità e paternità consapevole e responsabile;                                                                                                                                |
| d) conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;                                                                                                 | d) conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;                                                                                                                 |
| e) libertà di opzione tra le prestazioni erogabili nell'ambito del sistema dei servizi;                                                                                            | e) libertà di opzione tra le prestazioni erogabili nell'ambito del sistema dei servizi;                                                                                                            |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f) accesso e fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni.                                                                                                                                                                | f) accesso e fruibilità delle prestazioni in tempi compatibili con i bisogni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TITOLO VI                                                                                                                                                                                                                                    | TITOLO VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GESTIONE DEI SERVIZI                                                                                                                                                                                                                         | GESTIONE DEI SERVIZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Art. 32<br>(Affidamento e gestione dei servizi)                                                                                                                                                                                              | Art. 32<br>(Affidamento e gestione dei servizi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. L'ATI competente procede all'aggiudicazione dei servizi di cui alla presente legge in conformità alle disposizioni comunitarie e statali in materia.                                                                                      | 1. L'ATI competente procede all'aggiudicazione dei servizi di cui alla presente legge in conformità alle disposizioni statali in materia.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. L'individuazione dei soggetti affidatari dei servizi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica e sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi qualitativi: | 2. L'individuazione dei soggetti affidatari dei servizi avviene, <b>di norma</b> , nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica <b>prescritte per gli appalti di servizi elencati nell'allegato II B del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Nella scelta del contraente si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi qualitativi:                                                                                                                                                                                                                     |
| a) valutazione della qualità del progetto da realizzare;                                                                                                                                                                                     | a) valutazione della qualità del progetto da realizzare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) modalità adottate per il contenimento                                                                                                                                                                                                     | b) modalità adottate per il contenimento del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| del turn over degli operatori;                                                                                                                                                                                                                                                                                 | turn over degli operatori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c) formazione, qualificazione ed esperienza degli operatori coinvolti;                                                                                                                                                                                                                                         | c) formazione, qualificazione ed esperienza degli operatori coinvolti <b>al fine di verificare l'attitudine alla realizzazione del progetto;</b>                                                                                                                                                                                                     |
| d) esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                               | c) esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento <b>al fine di verificare l'attitudine alla realizzazione del progetto.</b>                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5. L'elemento prezzo, di norma, è pari al trenta per cento.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6. Nella valutazione dell'offerta economica anche il punteggio assegnato all'elemento prezzo va graduato secondo criteri di proporzionalità.</b>                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua modalità e criteri per l'attribuzione del punteggio a ciascun elemento dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</b>                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8. I rapporti di appalto con le cooperative sociali sono regolati, per quanto non previsto dalla presente legge, dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Norme sulla cooperazione sociale).</b>                                                                                                                                             |
| Art. 33<br><i>(Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate)</i>                                                                                                                                                                                                                               | Art. 33<br><i>(Affidamento e inserimento lavorativo di persone svantaggiate)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. I Piani sociali di zona prevedono, in conformità agli articoli 2 e 69 del d.lgs. 163/2006, che una quota predefinita dei contratti per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, contengano clausole sociali relative | 1. I Piani sociali di zona prevedono, in conformità agli articoli 2 e 69 del d.lgs. 163/2006, che una quota predefinita dei contratti per l'acquisto di beni e servizi o per l'esecuzione di opere e lavori pubblici, anche di importo superiore alla soglia comunitaria, contengano clausole sociali relative all'inserimento lavorativo di persone |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L'offerta dei concorrenti è articolata anche nei contenuti afferenti alla clausola sociale, <del>come specificato</del> nei capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini dell'aggiudicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                 | svantaggiate. L'offerta dei concorrenti è articolata anche nei contenuti afferenti alla clausola sociale; <b>a tal fine è specificata</b> nei capitolati e nelle disposizioni di gara e valutata ai fini dell'aggiudicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. I Piani sociali di zona prevedono altresì che i contratti relativi a determinate tipologie di fornitura di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere stipulati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). La Regione, i comuni e loro forme associative <del>possono</del> destinare una quota del capitolo di bilancio riservato all'acquisizione di beni e servizi mediante convenzioni con le cooperative sociali di tipo "B". | 2. I Piani sociali di zona prevedono altresì che i contratti relativi a determinate tipologie di fornitura di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere stipulati ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali). La Regione, i comuni e loro forme associative <b>destinano</b> una quota <b>pari al cinque per cento del volume complessivo dei servizi esternalizzanti</b> , alle cooperative sociali di tipo "B", <b>mediante stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 5 della l. 381/1991 e ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 9/2005.</b> |
| Art. 34<br>(Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 34<br>(Autorizzazione al funzionamento dei servizi residenziali, semiresidenziali, diurni e domiciliari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'ATI competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. I servizi socio assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale, diurno e domiciliare, pubblici e privati sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'ATI competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte della struttura dei requisiti stabiliti con atto della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| a) strutture di tipo familiare o comunitario;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a) <b>servizi</b> di tipo familiare o comunitario;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) bassa intensità assistenziale;                                                                                                                                                                                                                  | b) bassa intensità assistenziale;                                                                                                                                                                                                          |
| c) bassa capacità di accoglienza;                                                                                                                                                                                                                  | c) bassa capacità di accoglienza;                                                                                                                                                                                                          |
| d) organizzazione modulare;                                                                                                                                                                                                                        | d) organizzazione modulare;                                                                                                                                                                                                                |
| e) flessibilità di fruizione.                                                                                                                                                                                                                      | e) flessibilità di fruizione.                                                                                                                                                                                                              |
| 3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e individua <del>le strutture per le</del> quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione stessa. | 3. La Giunta regionale adotta apposito regolamento con il quale disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e individua i <b>servizi per i</b> quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione stessa. |
| 4. L'ATI competente può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora accerti, anche su segnalazione delle zone sociali o dei comuni, la perdita dei requisiti previsti o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi.          | 4. L'ATI competente può sospendere o revocare l'autorizzazione qualora accerti, anche su segnalazione delle Zone sociali o dei comuni, la perdita dei requisiti previsti o gravi irregolarità nella gestione dell'erogazione dei servizi.  |
| <b>Art. 35</b><br><b>(Accreditamento <del>delle strutture</del>)</b>                                                                                                                                                                               | <b>Art. 35</b><br><b>(Accreditamento)</b>                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Per accreditamento si intende il riconoscimento del possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione.                                                                                             | 1. Per accreditamento si intende il riconoscimento del possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell'autorizzazione.                                                                                     |
| 2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo <del>47</del> che tiene conto, in particolare:                                                                                                               | 2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo <b>48</b> che tiene conto, in particolare:                                                                                                           |
| a) degli aspetti tecnico professionali e formativi quali espressioni delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;                                                                                                | a) degli aspetti tecnico professionali e formativi quali espressioni delle conoscenze, competenze e abilità tecniche e relazionali degli operatori;                                                                                        |
| b) degli elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di                                                                                                                                                                              | b) degli elementi organizzativi caratterizzati da elevata capacità di risposta nei tempi                                                                                                                                                   |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| risposta nei tempi e nelle modalità di erogazione dei servizi;                                                                                                                                                            | e nelle modalità di erogazione dei servizi;                                                                                                                                                                                                        |
| c) delle modalità di rilevazioni della soddisfazione degli utenti e degli operatori.                                                                                                                                      | c) delle modalità di rilevazioni della soddisfazione degli utenti e degli operatori.                                                                                                                                                               |
| 3. I soggetti che intendono ottenere l'accreditamento devono assicurare ai servizi erogati caratteristiche qualitative di particolare livello, comunque superiori a quelle richieste per il rilascio dell'autorizzazione. | 3. I soggetti che intendono ottenere l'accreditamento devono assicurare ai servizi erogati caratteristiche qualitative di particolare livello, comunque superiori a quelle richieste per il rilascio dell'autorizzazione.                          |
| 4. Le strutture per le quali non è prevista l'autorizzazione possono richiedere il rilascio dell'accreditamento purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2.                                                       | 4. <b>I servizi per i</b> quali non è prevista l'autorizzazione possono richiedere il rilascio dell'accreditamento purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2.                                                                             |
| 5. L'ATI competente provvede al rilascio dell'accreditamento e istituisce l'elenco delle strutture accreditate prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso annualmente alla Regione. | 5. L'ATI competente provvede al rilascio dell'accreditamento e istituisce <b>l'elenco degli erogatori delle prestazioni accreditate</b> prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento. L'elenco è trasmesso annualmente alla Regione. |
| 6. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità per la richiesta e il rilascio dell'accreditamento.                                                                                                            | 6. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce le modalità per la richiesta e il rilascio dell'accreditamento.                                                                                                                                     |
| 7. L'ATI competente svolge funzioni di vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento.                                                                                        | 7. L'ATI competente svolge funzioni di vigilanza e controllo sul mantenimento dei requisiti necessari ai fini dell'accreditamento.                                                                                                                 |
| Art. 36<br>( <i>Accordi contrattuali</i> )                                                                                                                                                                                | Art. 36<br>( <i>Accordi contrattuali</i> )                                                                                                                                                                                                         |
| I. La qualità di soggetto accreditato non comporta l'automatica assunzione di oneri economici da parte degli ATI. Al fine di porre il costo del servizio in tutto o                                                       | I. La qualità di soggetto accreditato non comporta l'automatica assunzione di oneri economici da parte degli ATI. Al fine di porre il costo del servizio in tutto o in parte a                                                                     |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in parte a loro carico gli ATI possono stipulare con i soggetti accreditati specifici accordi contrattuali aventi la durata minima e massima prevista dal regolamento di cui all'articolo 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | loro carico gli ATI possono stipulare con i soggetti accreditati specifici accordi contrattuali aventi la durata minima e massima prevista dal regolamento di cui all'articolo <b>48</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Gli ATI, a seguito della stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1, assumono a proprio carico la differenza fra la tariffa standard e la tariffa ridotta percentualmente sulla base delle norme di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 45, assegnate a ciascun ATI. Il servizio sociale pubblico dei comuni della zona sociale adotta il provvedimento di ammissione degli utenti al servizio.                                                                                                                   | 2. Gli ATI, a seguito della stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1, assumono a proprio carico la differenza fra la tariffa standard e la tariffa ridotta percentualmente sulla base delle norme di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 45, assegnate a ciascun ATI. Il servizio sociale pubblico dei comuni della Zona sociale adotta il provvedimento di ammissione degli utenti al servizio.                                                                                                                   |
| 3. Le modalità di gestione degli accordi contrattuali sono definite nelle norme regolamentari di cui all'articolo 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. Le modalità di gestione degli accordi contrattuali sono definite nelle norme regolamentari di cui all'articolo <b>48</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4. Gli ATI concludono gli accordi contrattuali che prevedono un volume di attività ed una spesa comunque non superiori a quelli previsti dagli atti di programmazione. Per la selezione tra i soggetti accreditati da ammettere all'accordo contrattuale, gli ATI adottano procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente. Tali procedure sono disciplinate in modo tale da garantire, ove possibile, l'effettiva presenza su tutto il territorio di una pluralità di centri di offerta e l'effettivo esercizio del diritto di scelta da parte dell'utente. | 4. Gli ATI concludono gli accordi contrattuali che prevedono un volume di attività ed una spesa comunque non superiori a quelli previsti dagli atti di programmazione. Per la selezione tra i soggetti accreditati da ammettere all'accordo contrattuale, gli ATI adottano procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente. Tali procedure sono disciplinate in modo tale da garantire, ove possibile, l'effettiva presenza su tutto il territorio di una pluralità di centri di offerta e l'effettivo esercizio del diritto di scelta da parte dell'utente. |
| 5. E' fatto salvo l'esercizio da parte degli utenti del diritto di libera scelta del fornitore del servizio, nell'ambito dei progetti individualizzati di sostegno, inserimento o reinserimento sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. E' fatto salvo l'esercizio da parte degli utenti del diritto di libera scelta del fornitore del servizio, nell'ambito dei progetti individualizzati di sostegno, inserimento o reinserimento sociale eventualmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| eventualmente predisposti dal servizio sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | predisposti dal servizio sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TITOLO VII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>TITOLO VII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ACCESSO AI SERVIZI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ACCESSO AI SERVIZI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Art. 37</b><br><i>(Accesso e compartecipazione al costo dei servizi)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Art. 37</b><br><i>(Accesso e compartecipazione al costo dei servizi)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. L'accesso alle prestazioni del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli utenti.                                                                                                                                                                                                                                  | 1. L'accesso alle prestazioni del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli utenti.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. La Regione stabilisce, con proprio atto, la compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali tenendo conto delle condizioni economiche degli utenti attraverso l'applicazione dei criteri per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal Piano sociale regionale. | 2. La Regione stabilisce, con proprio atto, la compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali tenendo conto delle condizioni economiche degli utenti attraverso l'applicazione dei criteri per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal Piano sociale regionale. |
| 3. La compartecipazione di cui al comma 2 è determinata per le fattispecie di cui al comma 4 tenendo conto della situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.                                                                                                                                                      | 3. La compartecipazione di cui al comma 2 è determinata per le fattispecie di cui al comma 4 tenendo conto della situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione.                                                                                                                                                      |
| 4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale continuativo e a ciclo diurno, rivolte alle persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 104/1992, accertato ai sensi dell'articolo 4 della l.                     | 4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale continuativo e a ciclo diurno, rivolte alle persone con handicap permanente grave di cui all'articolo 3, comma 3 della l. 104/1992, accertato ai                                                    |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali. La compartecipazione tiene conto della situazione economica del solo assistito con esclusione di rivalsa a qualunque titolo nei confronti di soggetti per i quali le norme vigenti prevedono, a qualsiasi titolo, oneri di partecipazione alla spesa.        | sensi dell'articolo 4 della l. 104/1992, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle Aziende unità sanitarie locali. La compartecipazione tiene conto della situazione economica del solo assistito con esclusione di rivalsa a qualunque titolo nei confronti di soggetti per i quali le norme vigenti prevedono, a qualsiasi titolo, oneri di partecipazione alla spesa. |
| 5. Per quanto concerne il servizio erogato in regime di residenza continuativa la compartecipazione dell'utente è determinata sulla base del reddito personale complessivamente disponibile. Ai soggetti fruitori della prestazione e ad altri soggetti eventualmente a carico è garantita la conservazione di una quota di reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della Giunta regionale. | 5. Per quanto concerne il servizio erogato in regime di residenza continuativa la compartecipazione dell'utente è determinata sulla base del reddito personale complessivamente disponibile. Ai soggetti fruitori della prestazione e ad altri soggetti eventualmente a carico è garantita la conservazione di una quota di reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della Giunta regionale.                         |
| 6. L'accesso ai servizi secondo le modalità di cui al presente articolo è subordinato all'ammissione, agli stessi da parte del servizio sociale pubblico, secondo le modalità definite dal Piano sociale regionale.                                                                                                                                                                                                    | 6. L'accesso ai servizi secondo le modalità di cui al presente articolo è subordinato all'ammissione agli stessi da parte del servizio sociale pubblico, secondo le modalità definite dal Piano sociale regionale.                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. Gli oneri delle prestazioni sociali e le quote a carico dei comuni per quelle socio sanitarie sono a carico del comune in cui l'utente del servizio è residente o dimorante nel caso di prestazioni erogate in via d'urgenza. In caso di soggetto dimorante il comune del dimorante ha diritto di rivalsa sul comune di residenza.                                                                                  | 7. Gli oneri delle prestazioni sociali e le quote a carico dei comuni per quelle socio sanitarie sono a carico del comune in cui l'utente del servizio è residente o dimorante nel caso di prestazioni erogate in via d'urgenza. In caso di soggetto dimorante il comune del dimorante ha diritto di rivalsa sul comune di residenza.                                                                                                          |
| 8. Nel caso di servizi di tipo residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza al momento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. Nel caso di servizi di tipo residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza al momento dell'inizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dell'inizio di erogazione della prestazione. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di erogazione delle prestazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | di erogazione della prestazione. Sono irrilevanti i successivi cambiamenti di residenza e i successivi cambiamenti relativi al luogo di erogazione delle prestazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9. Nel caso di minori, la residenza di riferimento è costituita da quella dei genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero del genitore affidatario nel caso in cui il minore sia affidato ad uno dei genitori, ovvero da quella del tutore anche nel caso in cui la tutela avvenga dopo l'inizio delle prestazioni. Nel caso di genitori entrambi esercenti la potestà con residenza in comuni diversi o di genitori separati o divorziati con affidamento congiunto, l'onere è posto a carico dei due comuni nella misura del cinquanta per cento ciascuno. | 9. Nel caso di minori, la residenza di riferimento è costituita da quella dei genitori esercenti la potestà genitoriale, ovvero del genitore affidatario nel caso in cui il minore sia affidato ad uno dei genitori, ovvero da quella del tutore anche nel caso in cui la tutela avvenga dopo l'inizio delle prestazioni. Nel caso di genitori entrambi esercenti la potestà con residenza in comuni diversi o di genitori separati o divorziati con affidamento congiunto, l'onere è posto a carico dei due comuni nella misura del cinquanta per cento ciascuno. |
| 10. Limitatamente all'applicazione del presente articolo, l'affidamento a famiglie affidatarie è considerato servizio di tipo residenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10. Limitatamente all'applicazione del presente articolo, l'affidamento a famiglie affidatarie è considerato servizio di tipo residenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>TITOLO VIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>TITOLO VIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RISORSE UMANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>RISORSE UMANE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Art. 38</b><br><i>(Valorizzazione delle risorse umane)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Art. 38</b><br><i>(Valorizzazione delle risorse umane)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I. La Regione riconosce la risorsa umana quale fattore strategico della qualità del sistema dei servizi e degli interventi sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. La Regione riconosce la risorsa umana quale fattore strategico della qualità del sistema dei servizi e degli interventi sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. L'organizzazione dei servizi e degli interventi sociali valorizza, in tutte le sue potenzialità, le risorse umane attraverso assetti che, da un lato, tengono conto del peculiare rilievo della risorsa umana, quale primario fattore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. L'organizzazione dei servizi e degli interventi sociali valorizza, in tutte le sue potenzialità, le risorse umane attraverso assetti che, da un lato, tengono conto del peculiare rilievo della risorsa umana, quale primario fattore produttivo e, dall'altro, sono                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| produttivo e, dall'altro, sono in grado di valorizzare le capacità e le competenze relazionali e conoscitive utili anche alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla valutazione dei servizi alla persona.                                                                                                    | in grado di valorizzare le capacità e le competenze relazionali e conoscitive utili anche alla programmazione, alla progettazione, alla realizzazione ed alla valutazione dei servizi alla persona.                                                                                                                                   |
| 3. Le figure professionali presenti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione sono articolate in figure di base, figure intermedie di primo e secondo livello e figure manageriali. La definizione dei contesti operativi e delle relative funzioni è demandata al Piano sociale regionale.                 | 3. Le figure professionali presenti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali della Regione sono articolate in figure di base, figure intermedie di primo e secondo livello e figure manageriali. La definizione dei contesti operativi e delle relative funzioni è demandata al Piano sociale regionale.                 |
| <b>Art. 39</b><br><i>(Formazione)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Art. 39</b><br><i>(Formazione)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1. La Regione individua nella formazione e nella formazione permanente del personale, impegnato nello svolgimento delle attività sociali di cui alla presente legge, lo strumento fondamentale di efficienza organizzativa e di efficacia qualitativa del sistema dei servizi sociali.                                                | 1. La Regione individua nella formazione e nella formazione permanente del personale, impegnato nello svolgimento delle attività sociali di cui alla presente legge, lo strumento fondamentale di efficienza organizzativa e di efficacia qualitativa del sistema dei servizi sociali.                                                |
| 2. Le province, sulla base dei criteri indicati dal Piano sociale regionale e dei fabbisogni formativi individuati annualmente dagli ATI, predispongono azioni formative dirette a tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi sociali con le modalità previste dalla programmazione regionale. | 2. Le province, sulla base dei criteri indicati dal Piano sociale regionale e dei fabbisogni formativi individuati annualmente dagli ATI, predispongono azioni formative dirette a tutti i soggetti che concorrono alla realizzazione degli interventi e dei servizi sociali con le modalità previste dalla programmazione regionale. |
| <b>TITOLO IX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>TITOLO IX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VIGILANZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VIGILANZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Art. 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Art. 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



III Commissione Consiliare permanente

| <i>(Conoscenza e valutazione del sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>(Conoscenza e valutazione del sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>I. La qualità del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantita dalla realizzazione di assetti che valorizzino il monitoraggio costante e la valutazione partecipata. Attraverso il monitoraggio la Regione sottopone a costante e sistematica rilevazione l'andamento dei servizi e degli interventi sociali e, a tal fine, si avvale del Sistema informativo sociale regionale, di seguito denominato SISO, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della l. 328/2000.</p>                                                                                                                                          | <p>I. La qualità del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantita dalla realizzazione di assetti che valorizzino il monitoraggio costante e la valutazione partecipata <b>anche da parte dei soggetti di cui agli articoli 12 e 13 nonché dei cittadini delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.</b> Attraverso il monitoraggio la Regione sottopone a costante e sistematica rilevazione l'andamento dei servizi e degli interventi sociali e, a tal fine, si avvale del Sistema informativo sociale regionale, di seguito denominato SISO, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della l. 328/2000.</p>             |
| <p>2. Il SISO, quale sistema per la raccolta, lo scambio e la diffusione di informazioni atte a rispondere ai fabbisogni informativi, si pone sia quale strumento strategico per il livello politico e manageriale, sia quale strumento tecnico per la programmazione, la progettazione, la gestione e la valutazione. A tal fine si configura come sistema di rete regionale che ha comunità territoriale di riferimento la Zona sociale quale interfaccia del livello regionale. Il SISO si integra con il sistema informativo regionale utilizzandone le informazioni ed i canali di comunicazione e mettendo a disposizione i propri.</p> | <p>2. Il SISO, quale sistema per la raccolta, lo scambio e la diffusione di informazioni atte a rispondere ai fabbisogni informativi, si pone sia quale strumento strategico per il livello politico e manageriale, sia quale strumento tecnico per la programmazione, la progettazione, la gestione e la valutazione. A tal fine si configura come sistema di rete regionale che ha <b>come</b> comunità territoriale di riferimento la Zona sociale quale interfaccia del livello regionale. Il SISO si integra con il sistema informativo regionale utilizzandone le informazioni ed i canali di comunicazione e mettendo a disposizione i propri.</p> |
| <p>3. Il SISO raccoglie ed elabora informazioni concernenti:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>3. Il SISO raccoglie ed elabora informazioni concernenti:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>a) il sistema della domanda;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>a) il sistema della domanda;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) il sistema di offerta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b) il sistema di offerta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| c) il sistema delle risorse;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c) il sistema delle risorse;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d) il sistema socio demografico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d) il sistema socio demografico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Ai fini del corretto ed efficace funzionamento del SISO i soggetti gestori, pubblici e privati, che erogano i servizi e le prestazioni socio assistenziali, devono trasmettere alla struttura competente della Giunta regionale le informazioni di cui al presente articolo secondo le modalità e termini definiti dalla Giunta regionale. | 4. Ai fini del corretto ed efficace funzionamento del SISO i soggetti gestori, pubblici e privati, che erogano i servizi e le prestazioni socio assistenziali, devono trasmettere alla struttura competente della Giunta regionale le informazioni di cui al presente articolo secondo le modalità e termini definiti dalla Giunta regionale. |
| 5. La valutazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali si articola:                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. La valutazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali si articola:                                                                                                                                                                                                                                                             |
| a) nella valutazione della qualità del servizio sotto il profilo della sua efficacia;                                                                                                                                                                                                                                                         | a) nella valutazione della qualità del servizio sotto il profilo della sua efficacia;                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b) nella valutazione di efficienza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | b) nella valutazione di efficienza;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| c) nella valutazione della qualità percepita da parte degli utenti.                                                                                                                                                                                                                                                                           | c) nella valutazione della qualità percepita da parte degli utenti.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le caratteristiche del sistema valutativo di cui al comma 5.                                                                                                                                                                                                                       | 6. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento le caratteristiche del sistema valutativo di cui al comma 5 <b>prevedendo la partecipazione al sistema di valutazione dei soggetti di cui agli articoli 12 e 13 nonché dei cittadini delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.</b>                                      |
| Art. 41<br>(Ricerca e valutazione per la programmazione sociale)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 41<br>(Ricerca e valutazione per la programmazione sociale)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Il compito di acquisire il quadro conoscitivo della realtà regionale a                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Il compito di acquisire il quadro conoscitivo della realtà regionale a supporto                                                                                                                                                                                                                                                            |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| supporto dell'attività di programmazione e verifica degli interventi di politica sociale e delle tendenze in atto è affidato all'Agenzia Umbria ricerche di seguito denominata AUR, che espleta la funzione propria di indagine, ricerca e osservazione sociale. A tal fine l'AUR redige un rapporto regionale pluriennale sull'integrazione sociale in Umbria finalizzato alla programmazione strategica. | dell'attività di programmazione e verifica degli interventi di politica sociale e delle tendenze in atto è affidato all'Agenzia Umbria Ricerche, di seguito denominata AUR, che espleta la funzione propria di indagine, ricerca e osservazione sociale. A tal fine l'AUR redige un rapporto regionale pluriennale sull'integrazione sociale in Umbria finalizzato alla programmazione strategica. |
| 2. Il rapporto di cui al comma 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Il rapporto di cui al comma 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a) fornisce una ricognizione ed una interpretazione dello stato e dell'evoluzione dei bisogni sociali della popolazione regionale, nonché dei processi sociali ad essi sottesi mediante ricerca e indagine;                                                                                                                                                                                                | a) fornisce una ricognizione ed una interpretazione dello stato e dell'evoluzione dei bisogni sociali della popolazione regionale, nonché dei processi sociali ad essi sottesi mediante ricerca e indagine;                                                                                                                                                                                        |
| b) valuta la rispondenza fra risorse impiegate, livelli di attività e grado di soddisfazione dei bisogni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | b) valuta la rispondenza fra risorse impiegate, livelli di attività e grado di soddisfazione dei bisogni;                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c) valuta i contenuti sociali e i modelli organizzativi del sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sociale regionale.                                                                                                                                                                                                                                                 | c) valuta i contenuti sociali e i modelli organizzativi del sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle priorità indicate dal Piano sociale regionale.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. L'attività di cui al comma 1 si può organizzare per aree sociali e sezioni di ricerca nel quadro dei fabbisogni della programmazione sociale pluriennale, anche in raccordo con l'Osservatorio sulle Povertà.                                                                                                                                                                                           | 3. L'attività di cui al comma 1 si può organizzare per aree sociali e sezioni di ricerca nel quadro dei fabbisogni della programmazione sociale pluriennale, anche in raccordo con l'Osservatorio sulle Povertà.                                                                                                                                                                                   |
| 4. L'attività di indagine prevede la collaborazione con i soggetti sociali, gli uffici, gli enti e gli istituti di ricerca e gli altri centri di osservazione delle situazioni e delle politiche sociali, anche partecipati con soggetti privati.                                                                                                                                                          | 4. L'attività di indagine prevede la collaborazione con i soggetti sociali, gli uffici, gli enti e gli istituti di ricerca e gli altri centri di osservazione delle situazioni e delle politiche sociali, anche partecipati con soggetti privati.                                                                                                                                                  |



**III Commissione Consiliare permanente**

| <b>Art. 42</b><br><b>(Forum regionale welfare)</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. E' istituito presso la struttura regionale competente il Forum regionale welfare con funzioni consultive e propositive nelle politiche sociali, con particolare riferimento alla definizione e alla verifica dell'attuazione del Piano sociale regionale.                 | I. E' istituito presso la struttura regionale competente il Forum regionale welfare con funzioni consultive e propositive nelle politiche sociali, con particolare riferimento alla definizione e alla verifica dell'attuazione del Piano sociale regionale.                    |
| 2. Il Forum regionale welfare è convocato dalla Giunta regionale con cadenza biennale.                                                                                                                                                                                       | 2. Il Forum regionale welfare è convocato dalla Giunta regionale con cadenza biennale.                                                                                                                                                                                          |
| 3. La composizione e il funzionamento del Forum sono determinati con atto della Giunta regionale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di rappresentatività, democraticità e trasparenza.                       | 3. La composizione e il funzionamento del Forum <b>regionale welfare</b> sono determinati con atto della Giunta regionale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di rappresentatività, democraticità e trasparenza. |
| <b>Art. 43</b><br><b>(Vigilanza e controllo)</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I. Gli ATI esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio assistenziali e socio sanitarie. Gli ATI si avvalgono delle proprie strutture zonali e delle Aziende unità sanitarie locali per gli aspetti sanitari. | I. Gli ATI esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività socio assistenziali e socio sanitarie. Gli ATI si avvalgono delle proprie strutture zonali e delle Aziende unità sanitarie locali per gli aspetti sanitari.    |
| 2. Le funzioni di vigilanza e controllo consistono nella verifica:                                                                                                                                                                                                           | 2. Le funzioni di vigilanza e controllo consistono nella verifica:                                                                                                                                                                                                              |
| a) della rispondenza dei servizi e degli interventi alla normativa concernente i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi;                                                                                                                                         | a) della rispondenza dei servizi e degli interventi alla normativa concernente i requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi;                                                                                                                                            |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) della qualità e dell'appropriatezza;                                                                                                                                                                                                                         | b) della qualità e dell'appropriatezza;                                                                                                                                                                                                                         |
| c) del rispetto dei livelli essenziali di assistenza sociale individuati dalla legislazione statale;                                                                                                                                                            | c) del rispetto dei <b>LIVEAS</b> individuati dalla legislazione statale;                                                                                                                                                                                       |
| d) dell'attivazione e del corretto funzionamento degli strumenti e delle procedure per la tutela dei diritti sociali.                                                                                                                                           | d) dell'attivazione e del corretto funzionamento degli strumenti e delle procedure per la tutela dei diritti sociali.                                                                                                                                           |
| 3. Gli ATI provvedono alla determinazione, alla irrogazione ed alla riscossione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.                                                                                                                    | 3. Gli ATI provvedono alla determinazione, alla irrogazione ed alla riscossione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.                                                                                                                    |
| Art. 44<br>(Sanzioni amministrative)                                                                                                                                                                                                                            | Art. 44<br>(Sanzioni amministrative)                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Chiunque esercita o gestisce i servizi o le strutture socio assistenziali, pubbliche e private di cui all'articolo 3 senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.                           | 1. Chiunque esercita o gestisce i servizi o le strutture socio assistenziali, pubbliche e private di cui all'articolo 3 senza la prescritta autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.                           |
| 2. Chiunque esercita o gestisce servizi o strutture socio assistenziali, pubbliche e private, attribuendosi il possesso dell'accreditamento non rilasciato, previsto all'articolo 35 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. | 2. Chiunque esercita o gestisce servizi o strutture socio assistenziali, pubbliche e private, attribuendosi il possesso dell'accreditamento non rilasciato, previsto all'articolo 35 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. |
| 3. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.                                                                                    | 3. Chiunque dichiara nella richiesta di autorizzazione o di accreditamento requisiti non posseduti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.                                                                                    |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio, o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione che fanno venire meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p> | <p>4. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 le modifiche di caratteristiche della struttura o del servizio, o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'autorizzazione che fanno venire meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p> |
| <p>5. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 35, comma 2 le modifiche apportate alla struttura o al servizio o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'accreditamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p>                                                                                    | <p>5. Chiunque non dichiara o non comunica nei termini previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 35, comma 2 le modifiche apportate alla struttura o al servizio o di elementi rilevanti ai fini del rilascio dell'accreditamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.</p>                                                                                    |
| <p>6. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 l'autorizzazione, le tariffe per il servizio, le prestazioni incluse e quelle escluse dalla tariffa e il rispettivo costo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p>                                                                 | <p>6. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 l'autorizzazione, le tariffe per il servizio, le prestazioni incluse e quelle escluse dalla tariffa e il rispettivo costo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p>                                                                 |
| <p>7. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 35, comma 2 l'accreditamento e tutti gli altri elementi che devono essere pubblicizzati, o pubblicizza informazioni non veritiere è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p>                                                                     | <p>7. Chiunque non espone o espone in modo non conforme a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 35, comma 2 l'accreditamento e tutti gli altri elementi che devono essere pubblicizzati, o pubblicizza informazioni non veritiere è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p>                                                                     |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Chiunque applica tariffe superiori a quelle esposte o pubblicizzate è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.                                                                                                        | 8. Chiunque applica tariffe superiori a quelle esposte o pubblicizzate è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.                                                                                                        |
| 9. Chiunque non effettua nei termini stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 le comunicazioni e cambiamenti attinenti al responsabile della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00. | 9. Chiunque non effettua nei termini stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 34, comma 3 le comunicazioni e cambiamenti attinenti al responsabile della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00. |
| <b>TITOLO X</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>TITOLO X</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Art. 45</b><br><i>(Risorse finanziarie)</i>                                                                                                                                                                                                          | <b>Art. 45</b><br><i>(Risorse finanziarie)</i>                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Le risorse del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali sono costituite dal:                                                                                                                                                      | 1. Le risorse del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali sono costituite dal:                                                                                                                                                      |
| a) Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla l. 328/2000;                                                                                                                                                                                    | a) Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla l. 328/2000;                                                                                                                                                                                    |
| b) Fondo sociale regionale;                                                                                                                                                                                                                             | b) Fondo sociale regionale;                                                                                                                                                                                                                             |
| c) Fondo sociale degli enti locali;                                                                                                                                                                                                                     | c) Fondo sociale degli enti locali;                                                                                                                                                                                                                     |
| d) Fondi sociali di settore.                                                                                                                                                                                                                            | d) Fondi sociali di settore.                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. I comuni istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali previsti nella presente legge un Fondo sociale unico zonale degli enti locali.                                                                                     | 2. I comuni istituiscono per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali previsti nella presente legge un Fondo sociale unico zonale degli enti locali.                                                                                     |
| <b>Art. 46</b><br><i>(Fondo sociale regionale)</i>                                                                                                                                                                                                      | <b>Art. 46</b><br><i>(Fondo sociale regionale)</i>                                                                                                                                                                                                      |
| I. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) è                                                                                                                                                                             | I. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) è                                                                                                                                                                             |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| finanziato annualmente dalla legge di bilancio e trasferito agli ATI. Il Fondo è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:                                                                                                                                                                                                       | finanziato annualmente dalla legge di bilancio e trasferito agli ATI. Il Fondo è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:                                                                                                                                                                                                       |
| a) almeno il novantacinque per cento del Fondo sociale regionale viene trasferito agli ATI in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale. Gli ATI, a loro volta, imputano dette risorse alle Zone sociali nel rispetto degli stessi criteri;                                                                           | a) almeno il novantacinque per cento del Fondo sociale regionale viene trasferito agli ATI in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale. Gli ATI, a loro volta, imputano dette risorse alle Zone sociali nel rispetto degli stessi criteri;                                                                           |
| b) la restante parte del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della l. 328/2000.                                                                                                                                         | b) la restante parte del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della l. 328/2000.                                                                                                                                         |
| 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a) sono vincolate <del>prioritariamente</del> al raggiungimento dei <del>livelli essenziali di assistenza sociali</del> .                                                                                                                                                                                                                  | 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera a) sono vincolate al raggiungimento dei <b>LIVEAS</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Art. 47</b><br><i>(Norma finanziaria)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Art. 47</b><br><i>(Norma finanziaria)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 4 si provvede, a partire dall'esercizio 2010 con quota del fondo sociale regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2884 n.i.) del bilancio regionale di previsione. | 1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 4 si provvede, a partire dall'esercizio 2010 con quota del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2884 n.i.) del bilancio regionale di previsione. |
| 2. Al finanziamento degli interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. Al finanziamento degli interventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera b) si provvede a partire dall'esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2888 n.i.) del bilancio regionale di previsione. | previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera b) si provvede a partire dall'esercizio 2010 con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2888 n.i.) del bilancio regionale di previsione. |
| 3. Al finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 15, comma 3 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2881 n.i.) del bilancio regionale di previsione.          | 3. Al finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 15, comma 3 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" (cap. 2881 n.i.) del bilancio regionale di previsione.          |
| 4. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.                                                                             | 4. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.                                                                             |
| 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa                                                                                      | 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.                                                                                     |
| <b>TITOLO XI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>TITOLO XI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>NORME FINALI E TRANSITORIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>NORME FINALI E TRANSITORIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Art. 48</b><br><i>(Norme regolamentari)</i>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Art. 48</b><br><i>(Norme regolamentari)</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. La Giunta regionale adotta, entro nove mesi dell'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di cui agli articoli 34, comma 3, 35, commi 2 e 6, 36, commi 1                                                                                                             | 1. La Giunta regionale adotta, entro <b>sei</b> mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di cui agli articoli 34, comma 3, 35, commi 2 e 6, 36, commi 1 e 3 e <b>50</b> , comma 6.                                                                            |



III Commissione Consiliare permanente

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e 3 e 49, comma 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Art. 49</b><br><i>(Abrogazione di norme)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Art. 49</b><br><i>(Abrogazione di norme)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I. La legge regionale 23 gennaio 1997 n. 3 (Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio assistenziali) è abrogata.                                                                                                                                                                                                                                     | I. La legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 (Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio- assistenziali) è abrogata.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 9/2005 è abrogato.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Art. 50</b><br><i>(Norme transitorie e finali)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Art. 50</b><br><i>(Norme transitorie, finali e di prima applicazione)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui alla presente legge le stesse funzioni sono esercitate dagli ambiti territoriali sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano sociale regionale.                                                                                                                                                                          | I. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui alla presente legge le stesse funzioni sono esercitate dagli ambiti territoriali sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano sociale regionale.                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'ATI le dotazioni finanziarie facenti carico ai singoli comuni vengono dagli stessi messe a disposizione del comune capofila esistente in ciascun ambito territoriale sociale alla data di entrata in vigore della presente legge.                                                                                                         | 2. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'ATI le dotazioni finanziarie facenti carico ai singoli comuni vengono dagli stessi messe a disposizione del comune capofila esistente in ciascun ambito territoriale sociale alla data di entrata in vigore della presente legge.                                                                                                                                             |
| 3. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di garantire la continuità dei servizi e il corretto rapporto con il territorio, le risorse finanziarie messe a disposizione del comune capofila sono destinate all'ambito territoriale sociale di cui al comma 2; le risorse strumentali, organizzative ed umane sono messe a disposizione degli | 3. Fino all'effettivo esercizio da parte dell'ATI delle funzioni di cui alla presente legge, al fine di garantire la continuità dei servizi e il corretto rapporto con il territorio, le risorse finanziarie messe a disposizione del comune capofila sono destinate all'ambito territoriale sociale di cui al comma 2; le risorse strumentali, organizzative ed umane sono messe a disposizione degli stessi ambiti territoriali sociali. |



**III Commissione Consiliare permanente**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stessi ambiti territoriali sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. Le Conferenze di zona esercitano le funzioni in materia sanitaria già esercitate dall'assemblea dei sindaci dei distretti di cui all'articolo 18 della l.r. 3/1998 e dai Tavoli degli assessori ai servizi sociali di cui alla delibera della Giunta regionale 6 marzo 2002, n. 248 (Approvazione dell'atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa). | 4. Le Conferenze di zona esercitano le funzioni in materia sanitaria già esercitate dall'assemblea dei sindaci dei distretti di cui all'articolo 18 della l.r. 3/1998 e dai Tavoli degli assessori ai servizi sociali di cui alla delibera della Giunta regionale 6 marzo 2002, n. 248 (Approvazione dell'atto di indirizzo ai Comuni per la programmazione sociale di territorio condivisa).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. L'adeguamento delle strutture che erogano i servizi socio assistenziali di cui alla presente legge avviene secondo i termini stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 47.                                                                                                                                                                                                             | 5. L'adeguamento delle strutture che erogano i servizi socio assistenziali di cui alla presente legge avviene secondo i termini stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 7 ciascun ATI, in sede di prima applicazione ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il livello degli interventi e dei servizi sociali di cui alla presente legge e solo ai fini dell'esercizio delle relative funzioni e della gestione dei servizi, è autorizzato, previo dimensionamento del fabbisogno di personale, ad espletare concorsi pubblici prevedendo modalità che valorizzino in via prioritaria le esperienze lavorative prestate fino alla data del 31 dicembre 2008 nell'ambito dei servizi gestiti dai comuni in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 3/1997, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'ATI e/o dei comuni appartenenti all'ATI stesso.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>7. Ciascun ATI può espletare le procedure di reclutamento di cui al comma 6 avvalendosi delle strutture regionali competenti. In tal caso alle</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**Regione Umbria**

**Consiglio Regionale**

Palazzo Cesaroni  
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA  
Tel. 075.576.3249/3039 - Fax 075.576.3270  
<http://www.crumbria.it>  
e-mail: [legislativo@crumbria.it](mailto:legislativo@crumbria.it)

**III Commissione Consiliare permanente**

|  |                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>suddette procedure si applica la<br/>normativa regionale vigente in materia.</b> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|